



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2007, n. 1

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2006, N. 6

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO con deliberazione n. 323 del 26 marzo 2007

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA con decreto n. 56 del 28 marzo 2007 il seguente regolamento:

Art. 1 Attività

1. La Consulta della cooperazione, di seguito denominata Consulta, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 6 giugno 2006, n. 6 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna" con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 252 del 28 novembre 2006, svolge i compiti previsti all'art. 4 della suddetta legge.

Art. 2 Organizzazione e funzionamento

1. È prevista l'istituzione di una Segreteria della Consulta composta da personale dipendente della Regione, nominato dal Direttore generale competente.
2. La Segreteria è preposta alla conservazione dei documenti, al loro reperimento e consultazione da parte dei componenti della Consulta e degli altri soggetti aventi diritto.
3. La Segreteria provvede inoltre a:
 - a) trasmettere le convocazioni della Consulta;
 - b) redigere un apposito verbale delle sedute;
 - c) tutte le altre funzioni necessarie a garantire lo svolgimento dei lavori della Consulta.

Art. 3 Convocazione

1. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, riunendosi, di norma, presso la sede della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Consulta provvede alla sua convocazione, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.

3. La convocazione è recapitata a cura della Segreteria con mezzo idoneo a provare l'avvenuta trasmissione e deve pervenire al domicilio indicato dai componenti della Consulta entro almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

4. I componenti della Consulta indicano un recapito, anche di posta elettronica, al quale ricevere le convocazioni.

Art. 4 Consultazioni e collaborazioni

1. La Consulta può promuovere incontri con tutti i soggetti interessati alle politiche economiche e sociali di interesse della cooperazione.
2. Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni ed esperti nelle materie di interesse della cooperazione.
3. Alle sedute della Consulta possono essere altresì invitati i collaboratori regionali competenti per materia.

Art. 5 Disciplina delle sedute

1. Per la validità delle sedute sarà necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il Presidente apre e chiude la seduta e disciplina lo svolgimento dei lavori.
3. La seduta si conclude con la redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente. Il verbale è approvato nella prima seduta successiva.
4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in applicazione di quanto stabilito dalla legge agli artt. 4 e 5.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

LAVORI PREPARATORI

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">— Schema di regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 29 gennaio 2007.— Parere di conformità espresso dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 105 dell'1 marzo 2007. | <ul style="list-style-type: none">— Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 26 marzo 2007.— Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 56 del 28 marzo 2007. |
|--|--|

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006 che concerne **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 3 – Consulta della cooperazione

1. Ai fini e per le attività indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonché le funzioni dell'organo previsto all'articolo 59 dello Statuto, è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta della cooperazione. Essa è composta:

- a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
 - b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
 - c) da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano gli Assessori regionali competenti per le materie in discussione.
 3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
 4. La Consulta è convocata dal Presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
 5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.